

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1965

(45^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modificazioni ed integrazioni alle norme sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (711) (D'iniziativa dei senatori De Luca Angelo ed altri); « Modificazioni e integrazioni delle disposizioni vigenti sulla ricostruzione edilizia » (921) (D'iniziativa dei senatori Adamoli ed altri) e « Proroga al 30 giugno 1967 dei termini previsti dalle leggi 28 marzo 1957, numero 222, e 11 febbraio 1958, n. 83, in materia di provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (1116) (D'iniziativa del senatore Pace) (Discussione e approvazione in un testo unificato) (1):

PRESIDENTE . . .	Pag. 624, 625, 626, 627, 629, 630 631, 633, 634, 635, 636, 637, 638
CROLLALANZA . . .	629, 636, 638
DE LUCA	631, 632, 633, 634, 635, 638
FABRETTI	627, 629, 634
FERRARI Giacomo	626, 631, 632, 633, 634

(1) Il titolo del testo unificato è il seguente: « Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra ».

GENCO	Pag. 633
GIANCANE	634
LOMBARDI, relatore	624, 626, 629, 631 633, 634, 637
RESTAGNO	626, 633
ROMITA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	625, 626, 627, 629, 632, 633, 637, 638
« Disciplina della pesca marittima » (1195) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	643, 650
DE UNTERRICHTER	647
FABRETTI	645, 647
GENCO	646
GIANCANE, relatore	643, 647
INDELLI	647
RICCIO, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile	647

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Bernardi, Chiariello, Corbellini, Crollanza, Deriu, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Giacomo, Florena, Focaccia, Gaiani, Garlato,

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

45ª SEDUTA (7 luglio 1965)

Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Lombardi, Martinez, Masciale, Massobrio, Restagno, Spasari, Spataro, Spezzano, Tomassini, Vergani e Zannier.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento interviene il senatore De Luca Angelo.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Romita e per la marina mercantile Riccio.

L O M B A R D I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, in un testo unificato, dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori De Luca Angelo ed altri: « Modificazioni e integrazioni alle norme sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (711); d'iniziativa dei senatori Adamoli ed altri: « Modificazioni e integrazioni delle disposizioni vigenti sulla ricostruzione edilizia » (921); d'iniziativa del senatore Pace: « Proroga al 30 giugno 1967 dei termini previsti dalle leggi 28 marzo 1957, n. 222, e 11 febbraio 1958, n. 83, in materia di provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (1116)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori De Luca Angelo, Restagno e Angelilli: « Modificazioni e integrazioni alle norme sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra »; d'iniziativa dei senatori Adamoli, Vidali, Gaiani, Perna, Salati, Ferrari Giacomo, Guanti, Vergani, Fabretti e Spezzano: « Modificazioni ed integrazioni delle disposizioni vigenti sulla ricostruzione edilizia », e di iniziativa del senatore Pace: « Proroga al 30 giugno 1967 dei termini previsti dalle leggi 28 marzo 1957, n. 222, e 11 febbraio 1958, n. 83, in materia di provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra ».

Comunico che il Presidente del Senato, accogliendo la nostra richiesta avanzata nella precedente seduta, ha assegnato alla Com-

missione i tre disegni di legge in sede deliberante.

Data l'identità della materia dei tre disegni di legge, propongo che siano discussi congiuntamente. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

L O M B A R D I , relatore. Non ho nulla da aggiungere, onorevoli colleghi, alla mia esposizione svolta nella precedente seduta per illustrare il lavoro compiuto dalla Sottocommissione, al fine di concordare un testo unificato dei tre disegni di legge.

D'altra parte gli scopi e le modalità dei tre progetti sono molto chiari e sono stati illustrati nelle relazioni dei rispettivi proponenti.

Mi riservo pertanto di fornire qualche ulteriore spiegazione, a proposito di singoli punti, man mano che esamineremo i vari articoli.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli. Preciso che, per chiarezza di discussione, terremo presente come testo base il disegno di legge d'iniziativa dei senatori De Luca ed altri (n. 711) al quale, del resto, fanno riferimento tutte le proposte della Sottocommissione.

Art. 1.

Ai proprietari che ricostruiscono fabbricati ad uso di abitazione siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936 sia inferiore a 25.000 abitanti ed in quelli nei quali vi sia stata una percentuale di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad uso di abitazione è concesso un contributo diretto in capitale in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a) b) e c) dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. sino a lire 3.500.000 per unità immobiliare preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

Detto beneficio è limitato ai fabbricati che prima degli eventi bellici avevano una accertata consistenza non superiore a 8 unità di abitazione.

Nella costruzione delle unità immobiliari aventi diritto al contributo previsto dall'articolo 1 della presente legge, il proprietario può ridurre la ricostruzione ad un limite di volume corrispondente alla spesa ammissibile a contributo di lire 3.500.000 per ogni unità immobiliare.

Al primo ed al terzo comma di tale articolo la Sottocommissione propone di sostituire la cifra di lire « 3.500.000 » con la cifra di lire « 4.000.000 ».

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti gli emendamenti sostitutivi proposti dalla Sottocommissione.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta a seguito degli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Dopo l'articolo 1, la Sottocommissione propone di inserire il seguente articolo 1-bis, che riproduce l'articolo 1 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Adamoli ed altri, n. 921:

Art. 1-bis.

Per i fabbricati aventi diritto al contributo diretto in capitale la parte non adibita ad abitazione, a qualsiasi uso destinata, è ammessa a contributo diretto in capitale per un importo pari all'80 per cento della spesa ammissibile a contributo, fermo restando il limite previsto dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo articolo aggiuntivo.

(È approvato).

Art. 2.

Il beneficio di cui al precedente articolo è concesso ai proprietari il cui patrimonio definitivamente accertato per l'anno 1945, ai fini dell'imposta ordinaria, non superi le lire 300.000 e purchè il reddito definitivamente accertato ai fini dell'imposta complementare per lo stesso anno non superi le lire 60.000. Tale limite è elevato a lire 100.000 se la complementare grava sui redditi professionali di categoria C/1.

Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro subordinato assoggettati alla imposta complementare. Per le persone giuridiche si fa riferimento alla imposta patrimoniale.

(È approvato).

La Sottocommissione propone il seguente articolo 2-bis che riproduce l'articolo 2 del disegno di legge del senatore Adamoli:

Art. 2-bis.

Il contributo previsto dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è concesso anche se l'unità immobiliare faceva parte prima dell'evento bellico di un fabbricato costituito da più unità immobiliari.

Tale contributo viene concesso anche agli aventi causa del proprietario danneggiato, limitatamente agli eredi in linea diretta.

È evidente che tale articolo tende ad agevolare, rispetto al passato, i beneficiari, purchè ci si mantenga nei limiti dei fondi disponibili.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A mio avviso, il motivo ispiratore dell'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, era quello di consentire la corresponsione di un contributo diretto in capitale nella misura del cento per cento solo quando si trattava di singole unità immobiliari.

L'articolo 2-bis proposto dal senatore Adamoli mi pare invece che estenda il beneficio in modo tale che non vi è più un'adeguata previsione di spesa.

P R E S I D E N T E . Effettivamente, è una nuova agevolazione; si tratta ora di vedere se la Commissione è favorevole a tale estensione e se, infine, il Governo intende rimettersi alle decisioni della Commissione.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* In realtà, ci troviamo qui di fronte allo stesso problema che si è posto, per l'articolo 1 del provvedimento in esame, per il passaggio del contributo da tre milioni e mezzo a quattro.

Sostanzialmente, infatti, la massa del finanziamento rimane la stessa, solo che veniamo a distribuirla diversamente, migliorando forse la situazione di alcuni destinatari di tale beneficio, a danno però di altri!

P R E S I D E N T E . Le norme di cui trattasi tendono indubbiamente a questo: indipendentemente dagli stanziamenti che vengono fatti annualmente in bilancio sul capitolo « Ricostruzione », si intende allargare il campo di applicazione di tali benefici. In relazione a ciò è evidentemente auspicabile che il Tesoro trovi il modo di aumentare — anno per anno — gli stanziamenti.

L O M B A R D I , *relatore.* L'osservazione fatta dall'onorevole Romita ha il suo fondamento; tuttavia, nelle intenzioni dei proponenti si auspicava un diverso riparto del fondo destinato ai danni di guerra.

Se, invece, non è possibile affrontare questo problema con il presente disegno di legge, allora si potrebbero, in sede di discussione del bilancio 1966, proporre delle variazioni, che consentano una maggiore disponibilità di fondi per la parte riguardante la ricostruzione edilizia, sottraendo tali somme dai fondi destinati ad altri tipi di indennizzi per danni di guerra.

In tal modo ritengo che si risolverebbe la questione sollevata dall'onorevole Sottosegretario.

P R E S I D E N T E . A questo proposito, vorrei ricordare che un aumento di fondi è previsto nel testo proposto dalla Sottocommissione: precisamente all'articolo

16. Tale articolo, come tutto il testo della Sottocommissione, è stato sottoposto all'esame della Commissione finanze e tesoro; la quale ha però rilevato l'impossibilità di approvare l'articolo 16 (e anche il 16-bis) in quanto il bilancio dello Stato per il 1966 è stato già formulato.

Si potrebbe allora ricorrere a questo ripiego: accantonare per ora i due articoli del provvedimento, che si riferiscono a spostamenti di fondi e che potrebbero pertanto contrastare con quanto già stabilito in bilancio, per risollevare il problema in sede di discussione del bilancio stesso, proponendo uno spostamento o un aumento della spesa.

In tal modo ritengo che si potranno effettivamente reperire maggiori fondi a favore della ricostruzione edilizia.

F E R R A R I G I A C O M O . Il criterio che ha guidato i presentatori del disegno di legge n. 921, che anch'io ho sottoscritto, nel richiedere una diversa ripartizione dei fondi, mi pare sia lo stesso che ha consigliato l'aumento dell'importo del contributo da tre milioni e mezzo a quattro, nell'articolo 1.

Ritengo dunque che non vi siano gravi ragioni per non accogliere tali richieste anche in considerazione del notevole ritardo con cui si interviene in questa materia.

R E S T A G N O . Quanto dice il senatore Ferrari è assolutamente vero, perchè la ricostruzione in questo settore ha progredito con estrema lentezza.

Vi sono dunque molte ricostruzioni ancora da fare perchè la cifra di 30 miliardi annui erogata nel 1953 è rimasta finora sempre la stessa! Questo è stato l'errore fondamentale: non adeguare man mano i fondi erogati dallo Stato al mutato valore della moneta. Tale problema deve dunque essere assolutamente risolto, anche se mi rendo conto che questa non è forse la sede più opportuna; e faccio appello alla comprensione dell'onorevole Sottosegretario affinché si esamini seriamente la questione in occasione della discussione del bilancio dello Stato.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In merito all'articolo in esame mi rimetto alle decisioni che la Commissione vorrà prendere, pur sottolineando ancora una volta che, anche se tutti in futuro ci impegneremo affinché la situazione cambi, in questo momento abbiamo solo la concreta disponibilità dei fondi già previsti in bilancio: pertanto si potrebbero creare delle sperequazioni...

F A B R E T T I . L'accoglimento di questo articolo ritengo che potrebbe costituire un incentivo per il Governo a fare di più.

P R E S I D E N T E . Riassumendo i termini della discussione, mi pare di poter concludere che la Commissione si impegna a studiare il problema del finanziamento, non tanto per quanto riguarda la disponibilità globale quanto l'aspetto attinente alla ripartizione dei fondi, risolvendolo in sede di disamina del bilancio dello Stato. In quella sede verranno dunque avanzate le proposte formulate dalla Sottocommissione, che ora per ragioni contingenti e per l'opposizione della Commissione finanze e tesoro, non possiamo approvare. Pertanto, gli articoli 16 e 16-bis dovranno essere accantonati; questo verrà comunque formalmente stabilito quando giungeremo all'esame di tali articoli.

Intanto, poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2-bis proposto dalla Sottocommissione e stralciato dal disegno di legge del senatore Adamoli.

(*È approvato*).

La Sottocommissione propone il seguente articolo 2-ter che riproduce, con modificazioni, l'articolo 4 del disegno di legge presentato dai senatori Adamoli ed altri:

Art. 2-ter.

Gli articoli 39 e 40 della legge 27 dicembre 1953 n. 968, sono abrogati.

Ove i danneggiati provvedano alla riparazione dei fabbricati destinati ad uso di abitazione, è concesso il contributo di cui all'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953,

n. 968. Nel caso che il danneggiato si trovi nelle condizioni previste dal precedente articolo 2, viene concesso il contributo, di cui all'articolo 1 della presente legge.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il contributo spettante ai danneggiati che abbiano provveduto o che provvederanno alla ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione nei Comuni nei quali si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento, che abbiano contratto a tal fine mutuo ipotecario e che siano in condizioni patrimoniali e di reddito di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, viene elevato al 6,50 per cento limitatamente alle annualità residue.

La Sottocommissione propone un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Metto ai voti la proposta della Sottocommissione.

(*È approvata*).

La Sottocommissione propone il seguente articolo 3-bis, che riproduce — con modificazioni — l'articolo 6 del disegno di legge dei senatori Adamoli ed altri:

Art. 3-bis.

I fabbricati rurali, anche se adibiti solo parzialmente ad uso di abitazione, possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 1, 2 e 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

Per la parte di tali fabbricati non adibiti ad uso di abitazione, nonchè per quella annessa, non si applica la limitazione prevista dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il limite di lire 500.000 previsto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1958 n. 83, è elevato a lire 2.000.000; il periodo massimo previsto dal quarto comma dello stesso articolo è portato da quattro ad otto anni; il relativo interesse è ridotto a due terzi di quello legale.

A questo articolo la Sottocommissione propone un emendamento tendente a sostituire la parola « otto » con l'altra « sei ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

La Sottocommissione propone inoltre un emendamento soppressivo delle parole: « il relativo interesse è ridotto a due terzi di quello legale ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Art. 5.

Nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e dell'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953 n. 968, la maggiorazione di cui all'articolo 50 della predetta legge n. 968, ed all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, è stabilita nella misura del 5 per cento della spesa ammissibile a contributo.

I compiti dell'ISES di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, e successive integrazioni legislative, sono estesi alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

Analogamente viene estesa la maggiorazione prevista dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e dalla presente legge.

A questo articolo, la Sottocommissione propone un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma con il seguente: « Le maggiorazioni, previste dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e dalla pre-

sente legge, sono estese alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra ».

Metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953 n. 968 è sostituito dal seguente:

« Ove gli altri comproprietari non intendano ripristinare il bene danneggiato o distrutto ovvero non avanzino domanda di ripristino entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il comproprietario che intende procedere al ripristino può, nell'interesse ed in nome della proprietà, presentare domanda, eseguire i lavori e riscuotere il contributo, impegnare la proprietà stessa nei confronti dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione e dell'ISES e di ogni altro Ente finanziario per l'assunzione di mutui ipotecari e per lo sconto delle annualità di contributo statale. Lo Stato resta estraneo ai rapporti fra i comproprietari »

(È approvato).

Art. 7.

L'articolo 4 della legge 31 luglio 1954, n. 607, è sostituito dal seguente:

« Qualora il danneggiato, od uno dei suoi aventi causa, limitatamente agli eredi in linea diretta, abbia trasferito, o trasferisca entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio domicilio in Comune diverso da quello nel quale sorgeva il fabbricato al momento del danno, sempreché nell'ambito della stessa Provincia, e trattasi di fabbricato con accertata consistenza prima dell'evento bellico, non superiore ad 8 unità immobiliari, il ripristino può essere consentito nel Comune di nuovo domicilio.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.)45^a SEDUTA (7 luglio 1965)

Per usufruire di detta autorizzazione sia il danneggiato sia l'eventuale avente causa, richiedente della stessa deve ricadere nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui alla lettera a) del n. 1 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 ».

All'ultimo comma di tale articolo, la Sottocommissione propone un emendamento tendente a sostituire le parole: « alla lettera a) del n. 1 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 » con le altre: « all'articolo 2 della presente legge ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento teste approvato.

(È approvato).

Dopo l'articolo 7 la Sottocommissione propone di inserire un articolo 7-bis — che riproduce, modificato, l'articolo 5 del disegno di legge dei senatori Adamoli ed altri — così formulato:

Art. 7-bis.

È concesso un premio di acceleramento pari ad un decimo della spesa ammissibile a contributo determinata ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari di fabbricati distrutti dalla guerra, i quali provvedano alla ricostruzione dei fabbricati stessi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il premio è corrisposto dopo aver verificata la regolare esecuzione dei lavori e con le stesse modalità di pagamento del contributo.

Tale articolo comporta una estensione dei benefici.

C R O L L A L A N Z A . Il fatto è che non è sufficiente che i proprietari accelerino la ricostruzione; bisogna anche che il Governo intensifichi lo stanziamento dei mezzi finanziari necessari!

F A B R E T T I . Il premio di acceleramento è qualcosa che contribuisce ad attuare una rapida ricostruzione, il che è nell'interesse generale.

P R E S I D E N T E . Si tratta di un insieme di provvidenze per mezzo delle quali si cerca di andare incontro il più possibile ai sinistrati per compensarli, se non altro, del ritardo con cui lo Stato interviene!

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con quanto detto dal senatore Crollanza. Tuttavia sono favorevole all'approvazione dell'articolo 7-bis.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 7-bis.

(È approvato).

Art. 8.

Avverso i provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici emanati in base all'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 607, è ammesso ricorso allo stesso Ministero, da prodursi entro 30 giorni dalla notificazione dei provvedimenti stessi.

Il Ministero dei lavori pubblici decide definitivamente, sentita la Commissione centrale, di cui all'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

È ammesso entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la presentazione di ricorso avverso i provvedimenti emessi dal Ministero dei lavori pubblici prima dell'entrata in vigore della presente legge.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Faccio rilevare che questa disposizione modifica tutte le procedure vigenti.

L O M B A R D I , *relatore*. Già in altre leggi si è cercato di consentire il ricorso al Ministero.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

Il coefficiente di rivalutazione, di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 è stabilito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica.

(È approvato).

Art. 10.

Per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati di abitazione danneggiati dalla guerra si applicano le agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 66 a 72 della legge 27 dicembre 1953 n. 968.

Alla fine di tale articolo, la Sottocommissione propone di aggiungere il seguente comma:

« È prorogata l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per i contratti di appalto dei lavori prevista dal decreto luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 ».

Metto ai voti tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10 con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Art. 11.

La dimostrazione della proprietà del bene è effettuata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947 n. 261, semprechè trattasi di ricostruzione in sito, e semprechè non vi siano stati trasferimenti a titolo oneroso del bene danneggiato successivamente agli eventi bellici.

Segnalo che, a proposito di tale articolo, sarebbe opportuno correggere la parola

« trattasi » con l'altra « trattisi ». È una modifica puramente formale di cui si terrà conto in sede di coordinamento.

Metto ai voti l'articolo 11.

(È approvato).

Art. 12.

Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, numero 968, dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, e successive integrazioni legislative, è cespite ogni parte dell'immobile che, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 652, era da considerare, al momento del danno, come unità immobiliare.

Preciso che tale articolo si riferisce ai casi ancora da definire, cioè si applica dopo l'entrata in vigore della legge.

Se nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 13.

Il contributo dello Stato per il ripristino di case di abitazione danneggiate o distrutte in seguito ad eventi bellici, è concesso, ancorchè il cespite danneggiato sia stato trasferito precedentemente alla entrata in vigore della legge 11 febbraio 1958, n. 83, anche agli aventi causa a qualsiasi titolo del proprietario danneggiato, i quali abbiano già esercitato o esercitino entro il termine previsto dalla legge 6 luglio 1960, n. 678, la facoltà prevista dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83.

La Sottocommissione propone un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 14.

La parola « ripristinato » di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 1957, n. 1238, è sostituita dalle parole « iniziato il ripristino ».

(È approvato).

Dopo l'articolo 14, la Sottocommissione propone di inserire il seguente articolo 14-bis che riproduce, modificato, l'articolo 10 del disegno di legge dei senatori Adamoli ed altri:

Art. 14-bis

L'articolo 41 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è abrogato.

Il rimborso della spesa di riparazione dovuta ai termini dell'articolo 40 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è limitato ad un quinto dell'importo risultante all'atto della contabilità finale.

Avverso gli atti di contabilità finale di cui sopra il danneggiato può avanzare ricorso alla Commissione centrale di cui all'articolo 12 della presente legge e con le modalità previste dall'articolo stesso.

È ammesso entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la presentazione di ricorsi avverso gli atti di contabilità finale notificati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Faccio presente che il riferimento, contenuto nel terzo comma, all'articolo « 12 » non è esatto e va pertanto corretto facendo riferimento all'articolo « 20 » della legge n. 968.

L O M B A R D I, *relatore*. L'articolo 14-bis si riferisce all'ipotesi che gli interessati, i danneggiati, abbiano fatto ricostruire le case direttamente dal Genio civile; in tali casi, viene richiesto il rimborso di una parte della spesa, rimborso che è molto superiore alla percentuale che rimane a carico del proprietario nel caso che questi abbia provveduto direttamente alla ricostruzione usufruendo dei benefici previsti dalla legge per i danneggiati di guerra.

In altri termini, se l'interessato ricostruisce direttamente, può giovare del contributo diretto in capitale fino all'80 per cento della spesa, pagando solo il 20 per cento; invece, nel caso che la ricostruzione venga effettuata da parte dello Stato, il rimborso del privato al Ministero dei lavori pubblici sale fino ad un terzo dell'intera somma.

Vi è pertanto una disparità di trattamento tra i due casi; per tale ragione il senatore Adamoli e la Sottocommissione hanno pensato di portare il rimborso in questione ad un quinto, equiparando in tal modo i due casi.

È però vero che, quando vi è la ricostruzione diretta da parte dell'interessato, l'80 per cento costituisce la punta massima del contributo, che difficilmente viene raggiunta, mentre invece, un quinto del rimborso, costituirebbe una percentuale fissa equiparata quindi al massimo dell'altra ipotesi; vi è questa difficoltà da tenere presente.

D E L U C A. Effettivamente, questa difficoltà esiste; tuttavia, anche se l'80 per cento rappresenta il massimo, in pratica vi è da considerare che la spesa relativa ad un'identica ricostruzione è stata sempre superiore nel caso di opere eseguite dallo Stato.

Ossia, se si paragona la spesa che avrebbe sostenuto il privato per ricostruire la propria casa a quella che ha sostenuto il Genio civile con il sistema degli appalti, praticamente, ci si accorge che quest'ultima è superiore alla prima; pertanto il 20 per cento di rimborso da parte del privato, è sempre paragonabile al beneficio medio che si potrebbe ottenere con la ricostruzione diretta.

P R E S I D E N T E. Tuttavia, cercando di eliminare una disparità di trattamento, potremmo crearne un'altra...

L O M B A R D I, *relatore*. Si potrebbe stabilire il rimborso in ragione del 25 per cento della spesa.

F E R R A R I G I A C O M O. Proporrei invece di lasciare invariato il 20 per cento.

P R E S I D E N T E. Faccio presente alla Commissione che esiste, in questo articolo 14-bis, un altro problema piuttosto spinoso; infatti, l'ultimo comma prevede una retroattività di efficacia per la presentazione dei ricorsi. Siete d'accordo su questa norma?

D E L U C A . Tale retroattività si potrebbe giustificare con il fatto che tutti gli interessati sarebbero in tal modo posti sullo stesso piano perchè, in base all'attuale legislazione, nessuno ha diritto di ricorrere.

Si tratta di una storia dolorosa perchè, in pratica, questi disgraziati si sono visti arrivare all'improvviso i decreti ingiuntivi per il rimborso della quota loro spettante e, non essendo in grado di pagare, hanno sempre cercato — o con i nostri interventi *in alto loco* oppure con altri mezzi — di non pagare o di dilazionare questo rimborso.

È sembrato dunque opportuno dare a costoro una tutela, nel senso di ammettere una possibilità di ricorso. In tal modo, sarebbe giustificata l'infrazione al principio della non retroattività.

Aggiungo che i sinistrati che hanno accettato di farsi ricostruire la casa direttamente dal Genio civile lo hanno fatto per due motivi: primo, perchè non avevano i mezzi per farlo direttamente e poi perchè era stato fatto loro intendere che non avrebbero rimborsato nulla.

Tale convinzione non era completamente infondata e, intanto, si era detto: accettate che il Genio civile ricostruisca le vostre case, poi si vedrà!

Questa speranza data a tanti sinistrati nell'immediato dopoguerra ha alimentato la loro fede nell'intervento dello Stato; ecco perchè sarei favorevole ad una certa indulgenza nei confronti di queste persone, anche se mi rendo conto che, a rigore, lediamo certi principi legislativi.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dichiaro che il Governo è contrario all'articolo 14-bis così come esso è ora formulato, per due ragioni; primo, per quanto ha sottolineato anche il relatore, senatore Lombardi, a proposito della percentuale del rimborso la quale determinerebbe una disparità a tutto danno di coloro che hanno ricostruito in proprio. Infatti, se è vero ciò che dice il senatore De Luca, che cioè molti hanno fatto ricostruire dal Genio civile perchè privi di mezzi, è

anche vero che non vi è nessuna ragione per trattare meno bene coloro che invece, nelle stesse condizioni, hanno preferito impegnarsi personalmente, piuttosto che aspettare la ricostruzione da parte del Genio civile.

Vi sono stati cittadini che, di propria iniziativa, hanno ricostruito ed altri che — in qualche caso per mancanza di mezzi ed in molti altri casi per ragioni meno giustificate — non hanno fatto nulla; non si comprende dunque perchè dobbiamo agevolare questa seconda categoria a danno della prima che, invece, ha dato prova di iniziativa.

In secondo luogo, vi è un'altra questione da considerare: il senatore De Luca ha fatto presente che sono costate di più le case ricostruite dal Genio civile. Ciò ha effettivamente valore dal punto di vista del cittadino, ma vi vorrei invitare a guardare la cosa anche dal punto di vista dello Stato, il quale verrebbe ad impegnarsi, in favore di talune categorie di cittadini, più di quanto non abbia fatto in favore di altre forse più meritevoli.

F E R R A R I G I A C O M O . Ma con quale ritardo avviene tutto ciò? Anche di questo bisognerebbe tener conto!

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ribadisco che, in linea di massima, il Governo è contrario all'articolo 14-bis. È contrario alla sua prima parte per le ragioni ora dette e che valgono anche, sia pure in misura minore, per la proposta del relatore di portare il rimborso al 25 per cento; ed è contrario alla seconda parte dell'articolo perchè, per quanto riguarda i ricorsi, siamo dinanzi ad un problema molto grave; basti pensare all'aggravio di lavoro che potrebbe derivarne all'Amministrazione statale!

Bisogna inoltre tener conto che si tratta di ricorsi non contro valutazioni discrezionali, ma contro contabilità finali nelle quali non vi è niente da discutere. Il ricorso, in tale caso, avrebbe l'aria di mettere in dubbio la serietà della contabilità dello Stato.

Ho pertanto l'impressione che rischiamo di dare un gran lavoro agli organi che dovranno rivedere i ricorsi, con la probabilità che tutto venga riconfermato, dato che si tratta di questioni non opinabili.

R E S T A G N O . In realtà, attraverso i premi di acceleramento ed altri espedienti, coloro che ne avevano la possibilità hanno ricostruito direttamente percependo dallo Stato il 100 per cento di quanto hanno speso!

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si è trattato solo di gente che aveva quattrini o, soprattutto, buona volontà?

R E S T A G N O . Ciò che volevo dire è che, in realtà, proprio i danneggiati privi di mezzi devono ora pagare un terzo della spesa allo Stato, e voi capite che enorme ingiustizia si compie nei confronti di questa categoria di cittadini che, ripeto, è la più povera e che doveva essere favorita in modo particolare.

Ho voluto richiamare la vostra attenzione su questo problema perchè lo conosco a fondo e so quale è la situazione di questi poveretti.

Sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario che stabilire il diritto al ricorso vuol dire aprire un problema enorme, tuttavia desidererei che si tenesse anche conto di quello che ho detto.

D E L U C A . Accetto le considerazioni fatte dal Sottosegretario Romita per quanto si riferisce alla possibilità dei ricorsi con effetto retroattivo.

Per quanto riguarda invece la prima parte dell'articolo 14-bis, cioè l'equiparazione delle due categorie dei sinistrati di guerra, se il rappresentante del Governo insistesse nel non volerla accettare, farei questa proposta: poichè la legge fondamentale prevede una percentuale di contributo da parte dello Stato a favore di coloro che ricostruiscono direttamente in relazione al loro reddito o patrimonio, allora si potrebbe conservare la stessa gradualità anche per coloro

che hanno goduto della ricostruzione fatta direttamente dallo Stato. La quota di rimborso dovrebbe pertanto essere la differenza tra 100 e quella percentuale che spetterebbe a questi cittadini se avessero ricostruito in proprio. La questione sarebbe in tal modo impostata su un terreno di parità e si potrebbe facilmente risolvere.

Certo, la formulazione di questa norma non è semplice ma, se la Commissione ed il Governo sono d'accordo sulla sua sostanza, si potrebbe senz'altro trovare.

P R E S I D E N T E . Sarei dell'avviso di ricercare la formulazione suggerita dal senatore De Luca.

Sono invece contrario al comma dell'articolo 14-bis che ammette la possibilità di ricorso; non ha infatti alcun senso ricorrere per contestare una liquidazione calcolata su basi matematiche!

F E R R A R I G I A C O M O . Si tratta dello stesso concetto della « riserva » sui lavori!

P R E S I D E N T E . In questo caso si tratta di lavori eseguiti dallo Stato il quale ha una contabilità aderente alla realtà; ci potranno essere errori materiali, facilmente correggibili, ma non si può ammettere la possibilità di ricorsi di fronte alla liquidazione di opere misurate e misurabili e pagate con prezzi stabiliti!

G E N C O . Effettivamente non è cosa agevole fare questi accertamenti a distanza di tempo, senza considerare che, oltre tutto, tali accertamenti non hanno senso dato che lo Stato ha già pagato questi lavori!

L O M B A R D I , *relatore*. Mi pare che le argomentazioni dell'onorevole Sottosegretario per la parte che si riferisce al ricorso contro gli atti di contabilità siano fondate e converrebbe perciò invitare tutti i proponenti ad abbandonare la richiesta.

Per quanto riguarda il secondo problema, faccio presente un altro rilievo che mi lascia alquanto perplesso. La ricostruzione degli edifici da parte del Genio civile deve

essere avvenuta in epoche lontane dal momento in cui variamo questo disegno di legge; non posso infatti pensare che vi sia un Ufficio del Genio civile che stia ricostruendo oggi una casa per danni di guerra avvenuti molti anni or sono, mentre invece penso che qualche privato possa aver dilazionato la ricostruzione della propria abitazione in attesa, per l'appunto, di queste norme.

Pertanto, chi deve rimborsare la spesa sostenuta dallo Stato, rimborsa somme già decurtate dalla svalutazione della moneta!

P R E S I D E N T E . Invito gli onorevoli senatori a concludere questa discussione.

F E R R A R I G I A C O M O . La Sottocommissione ha approvato, all'unanimità, l'articolo 14-bis!

L O M B A R D I , relatore. Possiamo anche aver sbagliato non tenendo conto di tutti gli aspetti della questione, emersi invece nel corso di questa discussione.

P R E S I D E N T E . Francamente, le ultime considerazioni fatte dal relatore mi fanno propendere per la soppressione di questo articolo.

F A B R E T T I . Poichè anche il relatore ha delle perplessità, mi sembrerebbe opportuno riportare il problema in sede di Sottocommissione.

D E L U C A . Vorrei fare un'ultima proposta: poichè la materia è complessa, direi di non pronunciarci ora, senza averla ben approfondita. Potremmo pertanto approvare il disegno di legge in esame riservandoci di riesaminare gli aspetti particolari posti dall'articolo 14-bis, che potrebbero, in seguito, formare oggetto di un apposito disegno di legge.

G I A N C A N E . Sono favorevole a questa soluzione.

F A B R E T T I . Anche a nome degli altri presentatori, dichiaro di ritirare l'ar-

ticolo 14-bis, con l'impegno di riesaminarlo, presentando, a tale proposito, un'apposito provvedimento di legge.

P R E S I D E N T E . Siamo quindi d'accordo nell'accantonare il problema, con l'intesa di procedere ad un approfondito esame del medesimo nella sede più opportuna.

(Cos rimane stabilito).

Art. 15.

I termini previsti dall'articolo 1, dal secondo comma dell'articolo 2 e dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonché il termine previsto dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, già prorogati al 30 giugno 1965 dalla legge 6 luglio 1960, n. 678, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1967.

A questo articolo la Sottocommissione propone un emendamento tendente a sostituire la data del 30 giugno « 1967 » con quella del 30 giugno « 1970 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 15 con la modificazione testè approvato.

(È approvato).

Art. 16.

La spesa di lire 2.360.000.000 prevista dall'articolo 3 della legge inerente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e relativa agli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, è portata a lire 4.360.000.000.

Corrispondentemente il capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 viene ridotto di lire 2.000.000.000.

Il Ministro del tesoro provvederà, con proprio decreto, alle opportune variazioni di bilancio.

Le annualità non corrisposte nell'esercizio sui capitoli relativi alle spese di cui sopra e corrispondenti negli esercizi successivi si aggiungono a quelle dell'esercizio nel quale vengono erogate.

La Sottocommissione ha proposto il seguente testo sostitutivo dell'articolo testè letto:

Per l'anno finanziario 1966 la spesa relativa agli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, e successive integrazioni, e stabilita in lire 4 miliardi e 300 milioni, di cui 1 miliardo per i contributi rateali — prima annualità — e 3 miliardi e 300 milioni per i contributi in capitale.

Per lo stesso anno finanziario la spesa relativa agli oneri derivanti dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è stabilita in lire 1 miliardo.

Corrispondentemente sarà ridotto il capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo all'attuazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Le somme non impegnate nell'anno finanziario cui si riferiscono sono utilizzabili negli anni finanziari successivi.

La Sottocommissione ha altresì proposto di introdurre il seguente articolo 16-bis:

Art. 16-bis

Per consentire all'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) di adempiere i compiti ad esso assegnati dalla presente legge, il fondo di rotazione di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1958, n. 1083, viene portato a 9 miliardi. Il Ministero del tesoro è pertanto autorizzato a versare all'ISES 1 miliardo e mezzo per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967.

I relativi capitoli di spesa verranno imputati a carico dei capitoli derivanti dall'articolo 56, primo comma, della legge 27 dicembre 1954, n. 968.

La restituzione di tali somme verrà effettuata conformemente a quanto stabilito dal-

l'articolo 7, quarto comma, della legge 15 febbraio 1963, n. 133.

Come la Commissione certamente ricorda, poco fa abbiamo ritenuto che sia opportuno sopprimere questi due articoli, anche in conformità del parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro.

Siamo stati però tutti d'accordo nel dire che il problema sarà risollevato in sede di discussione del bilancio dello Stato e, che in quell'occasione, avizzeremo proposte per arrivare ad una diversa distribuzione dei fondi disponibili.

D E L U C A . Sono d'accordo sull'opportunità di non insistere sugli articoli 16 e 16-bis, in questa sede.

P R E S I D E N T E . Se non vi sono altre osservazioni, gli articoli 16 e 16-bis si intendono ritirati dai proponenti.

(Così rimane stabilito).

Art. 17.

L'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione è autorizzato ad emettere serie speciali di cartelle entro il limite di 10 miliardi all'anno per un periodo di cinque anni, per la concessione di mutui e per lo sconto di contributi o di indennizzi, ai sensi delle leggi 5 gennaio 1953, n. 1, e 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

A questo articolo, dopo le parole « è autorizzato » la Sottocommissione propone di aggiungere le altre « previo parere favorevole del Comitato interministeriale del credito ».

Devo dire che tale precisazione a me sembra superflua in quanto non si possono emettere obbligazioni se non autorizzate da tale Comitato.

D E L U C A . Nel formulare questo emendamento aggiuntivo siamo partiti dal concetto che un'interpretazione rigorosa della disposizione di questo articolo potrebbe portare a prescindere dal parere del Comita-

to interministeriale del credito, sancito da una legge per questo tipo di operazioni. Questa è dunque la ragione della nostra proposta.

C R O L L A L A N Z A . In ogni caso, bisognerebbe eliminare la parola « favorevole », perchè s'intende che il parere deve essere favorevole affinché le obbligazioni si possano emettere.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Sottocommissione con l'eliminazione della parola « favorevole ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 17 quale risulta con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

Art. 18.

Le cartelle emesse ai sensi dell'articolo 17 sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni.

La Cassa depositi e prestiti, gli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonchè gli Enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuti ad investire le loro disponibilità nelle cartelle predette.

(È approvato).

Art. 19.

La ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, viene effettuata dal Ministero dei lavori pubblici sulle somme da esso erogate in relazione alla legge 31 luglio 1954, n. 607.

La Sottocommissione propone di sopprimere questo articolo.

Metto ai voti tale proposta.

(È approvata).

Art. 20.

Il termine di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per la inclusione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei Comuni sinistrati dalla guerra negli elenchi di quelli cui è fatto l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione, è prorogato fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è sostituita dalla seguente:

« L'efficacia del piano è conservata nei limiti di tempo stabiliti ancorchè sia stato o venga approvato il relativo piano regolatore ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1942, n. 1150, e dell'articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640 ».

È prorogata al 30 giugno 1967 l'efficacia dei piani che scadono prima di tale data e che non siano stati compiutamente realizzati.

A questo articolo è stato presentato un emendamento che sostituisce, nell'ultimo comma, la data del « 30 giugno 1967 » con quella del « 30 giugno 1970 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 21.

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 9, della legge 11 febbraio 1958, n. 83, sono sostituiti dal presente articolo:

« Per i Comuni sinistrati che abbiano l'obbligo di adottare il piano di ricostruzione, il Ministero dei lavori pubblici, ove lo ri-

tenga giustificato da necessità inerenti al piano o alla ricostruzione edilizia, può autorizzare le Amministrazioni comunali che ne facciano domanda ad espropriare con facoltà di rivenderle o concederle, le aree nelle zone interne dell'abitato di cui all'articolo 3, lettera c), della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, destinate a demolizione, ricostruzione o riparazione o costruzione di edifici, nonchè quelle sottoposte a vincoli speciali. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da un piano finanziario e da un elaborato comprendente i comparti edificatori ricadenti nella zona che si intende espropriare, nonchè da una relazione illustrativa delle modalità con le quali il Comune intende procedere alla cessione di dette aree. Nulla è innovato in ordine alla facoltà accordata ai Comuni dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, di espropriare le aree nelle zone di espansione di cui all'articolo 3, lettera d), della stessa legge site fuori dell'abitato e destinate alle ricostruzioni e nuove costruzioni.

Il Prefetto su richiesta del Comune ovvero del Ministero dei lavori pubblici sostituitosi al Comune autorizza l'occupazione d'urgenza delle aree di cui ai precedenti commi ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Il decreto del Prefetto, a cura dell'espropriante, deve essere notificato mediante messo comunale o ufficiale giudiziario ai proprietari interessati.

Le facoltà previste dal primo e secondo comma possono essere esercitate fino alla scadenza della validità del piano di ricostruzione. Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 21 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, cessano allo scadere del quinquennio dalla data di approvazione di ciascun esecutivo».

(È approvato).

Art. 22.

L'articolo 9 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è così modificato:

« Per la procedura delle espropriazioni dipendenti dal piano di ricostruzione e per la

determinazione della indennità si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, con esclusione degli incrementi di valore direttamente e indirettamente arrecati al bene dalla pubblicazione ed esecuzione del piano, salvo quanto è disposto nei seguenti commi.

Su richiesta del Comune o di altro avente titolo alla espropriazione, il Prefetto della Provincia dispone che, in contraddittorio degli espropriandi, sia dal richiedente formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare. Sulla base di tale stato, il Prefetto, inteso l'Ufficio tecnico erariale, determina l'indennità e stabilisce, oltre il termine di 15 giorni per l'accettazione, il termine per la presentazione dell'autorizzazione di pagamento diretto ed in previsione del caso di inadempienza di uno di essi, con la medesima ordinanza autorizza il deposito della indennità presso la Cassa depositi e prestiti, fissando il termine entro il quale deve essere effettuato.

L'ordinanza del Prefetto è notificata mediante messo comunale o ufficiale giudiziario.

Nei 30 giorni successivi a tale notifica, gli interessati espropriandi possono proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente, le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità.

A cura dell'espropriante il decreto sarà trascritto all'Ufficio dei registri immobiliari e quindi notificato ai singoli interessati. La notificazione tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati ».

L O M B A R D I, *relatore*. Confrontando questo articolo con l'articolo 9 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, ho notato che le differenze sono minime. Quindi per non creare doppioni di norme nei centri dove si applica la legge n. 167 e conseguenti disparità di trattamento, proporrei di sopprimere l'articolo.

R O M I T A, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è dello stesso avviso.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti la proposta del relatore Lombardi.

(È approvata).

Art. 23.

Allo scopo di provvedere alla manutenzione straordinaria nonchè ai lavori di completamento e delle indennità di espropriazione o acquisto suoli riguardanti la costruzione di alloggi per senza tetto fatte dallo Stato, dall'AMG o col concorso statale della spesa, in base al decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305; decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; legge 25 agosto 1949, n. 409; decreto legislativo 1° ottobre 1951, n. 1141; decreto legislativo 28 marzo 1957, n. 222; decreto legislativo 6 luglio 1960, n. 678, verrà stanziata sul nuovo capitolo dell'esercizio 1965 e sul capitolo corrispondente degli esercizi 1966 e 1967 la somma di lire 600 (seicento) milioni in gestione dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

A questo articolo è stato proposto dalla Sottocommissione un emendamento tendente a sostituire gli esercizi « 1965 », « 1966 » e « 1967 » rispettivamente con « 1967 », « 1968 » e « 1969 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

La Sottocommissione propone il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 23-bis.

I nuovi e maggiori benefici della presente legge si applicano ai proprietari che abbiano iniziato i lavori di ricostruzione o di riparazione dopo l'entrata in vigore della presente legge.

D E L U C A . Per evitare sperequazioni tra i proprietari che da poco hanno iniziato i lavori di ricostruzione, rispetto a quelli che

ancora non hanno iniziato i lavori proporrei un emendamento aggiuntivo:

« Nel caso che i lavori siano iniziati precedentemente e che l'importo di essi non sia superiore al 50 per cento del totale ammesso, i nuovi maggiori benefici della presente legge si applicano alla residua parte ».

P R E S I D E N T E . Senatore De Luca, purtroppo quando si pongono dei limiti c'è sempre qualcuno che rimane al di fuori per poco; questo suo emendamento porterebbe ad una serie di inconvenienti sul piano pratico.

C R O L L A L A N Z A . Inoltre fermeremo i lavori perchè nessuno avrebbe interesse a proseguire.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono anch'io d'accordo con il Presidente.

D E L U C A . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 23-bis, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 24.

Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.

(È approvato).

In relazione alle modifiche introdotte nel testo il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra ».

A seguito dei numerosi emendamenti approvati è necessario procedere ad un accurato coordinamento dell'intero testo.

Dò lettura dell'intero disegno di legge, quale risulta a seguito delle necessarie modifiche di coordinamento e di altre modificazioni di carattere formale anch'esse ne-

cessarie per una maggiore chiarezza del testo stesso.

Art. 1.

Ai proprietari che ricostruiscono fabbricati ad uso di abitazione siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936 sia inferiore a 25.000 abitanti ed in quelli nei quali vi sia stata una percentuale di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad uso di abitazione, è concesso un contributo diretto in capitale in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sino a lire 4.000.000 per unità immobiliare preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

Detto beneficio è limitato ai fabbricati che prima degli eventi bellici avevano una accertata consistenza non superiore a 8 unità di abitazione.

Nella costruzione delle unità immobiliari aventi diritto al contributo di cui sopra, il proprietario può ridurre la ricostruzione ad un limite di volume corrispondente alla spesa ammissibile a contributo di lire 4 milioni per ogni unità immobiliare.

Art. 2.

Per i fabbricati aventi diritto al contributo diretto in capitale, la parte non adibita ad abitazione, a qualsiasi uso destinata, è ammessa a contributo diretto in capitale per un importo pari all'80 per cento della spesa ammissibile a contributo, fermo restando il limite previsto dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Art. 3.

Il beneficio di cui ai precedenti articoli è concesso ai proprietari il cui patrimonio definitivamente accertato per l'anno 1945, ai fini dell'imposta ordinaria, non superi le lire 300.000, purchè il loro reddito definitivamente accertato ai fini dell'imposta complementare per lo stesso anno non superi le lire 60.000. Tale limite è elevato a lire 100.000

se la complementare grava sui redditi professionali di categoria C/1.

Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro subordinato assoggettati alla imposta complementare. Per le persone giuridiche si fa riferimento alla imposta patrimoniale.

Art. 4.

Il contributo previsto dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è concesso anche se l'unità immobiliare faceva parte prima dell'evento bellico di un fabbricato costituito da più unità immobiliari.

Tale contributo viene concesso anche agli aventi causa del proprietario danneggiato, limitatamente agli eredi in linea diretta.

Art. 5.

Gli articoli 39 e 40 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono abrogati.

Ove i danneggiati provvedano alla riparazione dei fabbricati destinati ad uso di abitazione, è concesso il contributo di cui all'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Nel caso che il danneggiato si trovi nelle condizioni previste dal precedente articolo 3, viene concesso il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

I fabbricati rurali, anche se adibiti solo parzialmente ad uso di abitazione, possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 1, 2 e 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

Per la parte di tali fabbricati non adibiti ad uso di abitazione, nonchè per quella annessa, non si applica la limitazione prevista dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Art. 7.

Il limite di lire 500.000 previsto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, è elevato a lire 2.000.000;

il periodo massimo previsto dal quarto comma dello stesso articolo è portato da quattro a sei anni.

Art. 8.

Nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la maggiorazione di cui all'articolo 50 della predetta legge n. 968 ed all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, è stabilita nella misura del 5 per cento della spesa ammissibile a contributo.

I compiti dell'ISES di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, e successive integrazioni legislative, sono estesi alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

Le maggiorazioni di cui al primo comma sono estese alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

Art. 9.

In luogo delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, si applicano le norme seguenti:

Ove gli altri comproprietari non intendano ripristinare il bene danneggiato o distrutto, ovvero non avanzino domanda di ripristino entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comproprietario che intende procedere al ripristino può, nell'interesse ed in nome della comproprietà, presentare domanda, eseguire i lavori e riscuotere il contributo, impegnare la comproprietà stessa nei confronti dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione e dell'ISES e di ogni altro Ente finanziario per l'assunzione di mutui ipotecari e per lo sconto delle annualità di contributo statale. Lo Stato resta estraneo ai rapporti fra i comproprietari.

Art. 10.

In luogo dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1954, n. 607, si applicano le norme seguenti:

Qualora il danneggiato, od uno dei suoi aventi causa, limitatamente agli eredi in linea diretta, abbia trasferito, o trasferisca entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio domicilio in Comune diverso da quello nel quale sorgeva il fabbricato al momento del danno, semprechè nell'ambito della stessa Provincia, e trattisi di fabbricato con accertata consistenza, prima dell'evento bellico, non superiore ad 8 unità immobiliari, il ripristino può essere consentito nel Comune di nuovo domicilio.

Per usufruire di detta autorizzazione sia il danneggiato sia l'eventuale avente causa, richiedente della stessa, deve ricadere nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 11.

È concesso un premio di acceleramento pari ad un decimo della spesa ammissibile a contributo, determinata ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari dei fabbricati distrutti dalla guerra, i quali provvedano alla ricostruzione dei fabbricati stessi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il premio è corrisposto dopo aver verificata la regolare esecuzione dei lavori e con le stesse modalità di pagamento del contributo.

Art. 12.

Avverso i provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici emanati in base all'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 607, è ammesso ricorso allo stesso Ministero, da prodursi entro 30 giorni dalla notificazione dei provvedimenti stessi.

Il Ministero dei lavori pubblici decide definitivamente sentita la Commissione centrale, di cui all'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

È ammesso entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la presentazione di ricorso avverso i provvedimenti emessi dal Ministero dei lavori pubblici prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Il coefficiente di rivalutazione, di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è stabilito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 14.

Per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra si applicano le agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 66 a 72 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Rimane in vigore l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per i contratti di appalto dei lavori, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322.

Art. 15.

La dimostrazione della proprietà del bene è effettuata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, semprechè trattisi di ricostruzione in sito, e semprechè non vi siano stati trasferimenti a titolo oneroso del bene danneggiato successivamente agli eventi bellici.

Art. 16.

Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, e successive integrazioni legislative, è cespite ogni parte dell'immobile che, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 14 aprile 1939, numero 652, era da considerare, al momento del danno, come unità immobiliare.

Art. 17.

La parola « ripristinato » di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 1957, n. 1238, è sostituita dalle parole « iniziato il ripristino ».

Art. 18.

I termini previsti dall'articolo 1, dal secondo comma dell'articolo 2 e dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonchè il termine previsto dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, già prorogati al 30 giugno 1965 dalla legge 6 luglio 1960, n. 678, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1970.

Art. 19.

L'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione è autorizzato, previo parere del Comitato interministeriale del credito, ad emettere serie speciali di cartelle entro il limite di 10 miliardi all'anno per un periodo di cinque anni, per la concessione di mutui e per lo sconto di contributi o di indennizzi, ai sensi delle leggi 5 gennaio 1953, n. 1, e 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

Art. 20.

Le cartelle emesse ai sensi dell'articolo 19 sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le Pubbliche Amministrazioni.

La Cassa depositi e prestiti, gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto ad investire le loro disponibilità nelle cartelle predette.

Art. 21.

Il termine di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per la inclusione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei Comuni sinistrati dalla guerra negli elen-

chi di quelli cui è fatto l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione, è prorogato fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è sostituita dalla seguente:

« L'efficacia del piano è conservata nei limiti di tempo stabiliti ancorchè sia stato o venga approvato il relativo piano regolatore ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1942, n. 1150, e dell'articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640 ».

È prorogata al 30 giugno 1970 l'efficacia dei piani che scadono prima di tale data e che non siano stati compiutamente realizzati.

Art. 22.

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, sono sostituiti dal seguente articolo:

« Per i Comuni sinistrati che abbiano l'obbligo di adottare il piano di ricostruzione, il Ministero dei lavori pubblici, ove lo ritenga giustificato da necessità inerenti al piano o alla ricostruzione edilizia, può autorizzare le Amministrazioni comunali che ne facciamo domanda ad espropriare, con facoltà di rivenderle o concederle, le aree nelle zone interne dell'abitato di cui all'articolo 3, lettera c), della legge 27 ottobre 1951, numero 1402, destinate a demolizione, ricostruzione o riparazione o costruzione di edifici, nonchè quelle sottoposte a vincoli speciali. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da un piano finanziario e da un elaborato comprendente i comparti edificatori ricadenti nella zona che si intende espropriare, nonchè da una relazione illustrativa delle modalità con le quali il Comune intende procedere alla cessione di dette aree. Nulla è innovato in ordine alla facoltà accordata ai Comuni dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, di espropriare le aree nelle zone di espansione di cui all'articolo 3, lettera d), della stessa legge site fuori dell'abitato e destinate alle ricostruzioni e nuove costruzioni.

Il Prefetto, su richiesta del Comune ovvero del Ministero dei lavori pubblici sostituitosi al Comune, autorizza l'occupazione d'urgenza delle aree di cui ai precedenti commi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Il decreto del Prefetto, a cura dell'espropriante, deve essere notificato mediante messo comunale o ufficiale giudiziario ai proprietari interessati.

Le facoltà previste dal primo e secondo comma possono essere esercitate fino alla scadenza della validità del piano di ricostruzione. Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 21 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, cessano allo scadere del quinquennio dalla data di approvazione di ciascun esecutivo ».

Art. 23.

Allo scopo di provvedere alla manutenzione straordinaria nonchè ai lavori di completamento ed alle indennità di espropriazione o acquisto suoli riguardanti la costruzione di alloggi per senza tetto fatte dallo Stato, dall'AMG o col concorso statale della spesa, in base al decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305; decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 517; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; legge 25 agosto 1949, n. 409; decreto legislativo 1° ottobre 1951, n. 1141; decreto legislativo 28 marzo 1957, n. 222; decreto legislativo 6 luglio 1960, n. 678, verrà stanziata sul nuovo capitolo dell'esercizio 1967 e sul capitolo corrispondente degli esercizi 1968 e 1969 la somma di lire 600 milioni in gestione dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 24.

I nuovi e maggiori benefici della presente legge si applicano ai proprietari che abbiano iniziato i lavori di ricostruzione o di riparazione dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Con l'entrata in vigore della presente legge s'intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.

Poichè non vi sono osservazioni, metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge, nel testo di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina della pesca marittima » (1195) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Disciplina della pesca marittima », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GIANCANE relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, il disegno di legge al nostro esame, già approvato dalla X Commissione della Camera in sede legislativa, attende da parte nostra la definitiva approvazione per porre fine ad una legislazione ormai antiquata e fuori della realtà dei tempi.

Se dicessimo però che il disegno di legge sulla disciplina della pesca marittima viene a colmare tutte le deficienze in materia, peccheremmo di semplicismo e di ottimismo.

Possiamo però responsabilmente affermare che esso viene a ridurre la carenza di un ordinamento, nel senso di ridurre quella lacuna e nel senso di porre un po' d'ordine nella regolamentazione attuale.

Questa è caratterizzata dalla frammentarietà e dall'inadeguatezza. Esistono attualmente numerosi testi legislativi nati discontinuamente e direi quasi autonomamente a seconda di esigenze momentanee ed adatti a risolvere singole situazioni, non di rado contrastanti con altre esistenti e ostacolanti situazioni nuove.

Aggiungasi che i testi legislativi così nati hanno sofferto di norme integrative emanate dalle capitanerie di porto e dalle amministrazioni provinciali il cui apporto è necessariamente ispirato a interessi ristretti a tutto discapito della unicità dei principi.

Vale inoltre la pena di notare che il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931 non ha un suo regolamento esecutivo, ed è perciò integrato da un regolamento approvato... 50 anni prima.

Essendo evidente ed urgente la necessità di disciplinare in maniera organica la pesca, si può lamentare che il presente disegno di legge sia arrivato tardi ma si può lamentare altresì che esso non disciplini tutta la pesca ma solo quella marittima.

Le ragioni per cui resta al di fuori del presente disegno di legge la pesca nelle acque interne saranno serie e fondate; ma ci si consenta di dire che questo è un addebito pesante da fare agli organi competenti.

Resta infatti ancora una duplice competenza, del Ministero della marina mercantile da un lato e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'altro e, quindi, una duplicità dei regimi. Sarebbe stato desiderabile porre fine a questa frattura, se non per la competenza almeno per la legislazione. Un testo unico che avesse organicamente disciplinato tutta la pesca marittima e interna avrebbe raccolto certamente maggiori consensi, e presso il Parlamento e presso tutti coloro che sono interessati in vario modo all'importante settore.

Lo sviluppo tecnico delle costruzioni navali ed il progresso dei metodi di cattura hanno imposto una revisione ampia della disciplina della pesca marittima. Speriamo che presto anche la disciplina della pesca nelle acque interne abbia una legge nuova ed armonicamente legata con il presente provvedimento.

Le disposizioni della presente legge, dice l'articolo 1 del disegno di legge, concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della marina mercantile. E su questo punto non vi è niente di nuovo.

La novità rilevante, tale da costituire il principio ispiratore di tutta la materia, sta, e non a mio avviso soltanto, nel fatto che l'articolo 1 estende le disposizioni della legge (s'intende limitatamente ai cittadini italiani) al mare libero.

La difesa della fauna marittima, in quanto preziosa fonte di ricchezza, per alcuni paesi fonte primaria di vita, vuole dal legislatore essere difesa come un bene sociale, anche quando si trova fuori dei confini geografici della sovranità dello Stato. Lo Stato impone ai propri cittadini una determinata condotta anche nei confronti delle cose di nessuno. Contro atti contravvenzionali o delittuosi perpetrati in materia di pesca nell'ambito del mare territoriale, lo Stato ha una difesa nelle leggi attuali. La stessa difesa lo Stato estende alla pesca praticata dai suoi cittadini in mare libero.

Il disegno di legge, dopo essere stato redatto a suo tempo mediante un largo concorso di giuristi e di esperti della materia, ci giunge opportunamente rielaborato, in sede di approvazione, da parte della Camera dei deputati.

Ho detto all'inizio che esso vuole essere un testo unico concernente i vari aspetti della pesca. Le provvidenze da attuarsi in ordine a tale attività (aggiornata formazione professionale dei pescatori — riorganizzazione degli istituti scientifici di biologia marina o di tecnologia della pesca — revisione dei titoli e delle qualificazioni professionali e via dicendo) rappresentano altrettanti argomenti specifici i quali richiedono ovviamente specifici provvedimenti legislativi.

Nell'ambito delle suddette finalità, una particolare rilevanza presentano i seguenti articoli:

l'articolo 1 che estende, come abbiamo rilevato, l'applicazione della legge anche al mare libero, in armonia con i principi di razionale sfruttamento delle risorse ittiche comuni che vengono affermandosi nelle numerose organizzazioni internazionali che si interessano della materia;

gli articoli 2, 3 e 4 che intendono dare adeguato risalto alle indagini e ricerche

scientifiche, le quali vanno assumendo in campo mondiale una sempre maggiore importanza con una crescente trasformazione dell'attività di pesca dalla tradizionale fase di artigianato verso una fase decisamente industrializzata;

gli articoli 5, 6, 7 e 8 che, con la istituzione di una Commissione consultiva centrale presso il Ministero della marina mercantile e di Commissioni consultive locali presso i singoli compartimenti marittimi, intendono dare unità d'indirizzo alle soluzioni dei diversi problemi interessanti l'attività della pesca;

gli articoli 9 e 10 che con la istituzione di uno speciale registro dei pescatori consente di rilevare in ogni momento l'effettiva consistenza quantitativa e qualitativa del personale che si dedica professionalmente alla pesca;

l'articolo 11 che ha carattere decisamente innovativo in quanto introduce il concetto di impresa di pesca. Il corrispondente registro consentirà, anche in questo campo, di rilevare in ogni momento l'effettiva consistenza imprenditoriale del settore;

gli articoli 14 e 15, diretti alla conservazione del patrimonio ittico, il cui attuale depauperamento rappresenta uno dei problemi fondamentali da risolvere verso la finalità di un incremento razionale dell'attività della pesca.

Infine, allo stesso scopo basilare concorrono gli articoli da 24 a 31 che presentano un'organica formulazione dei reati e delle infrazioni disciplinari nel settore della pesca con un adeguamento delle relative sanzioni.

Onorevoli colleghi, questa mia scarna relazione è certamente incompleta, ma non posso fare a meno di rilevare come nell'attuale disegno di legge manchi qualsiasi accenno al credito. Nonostante esistano possibilità (poche invero) di credito previsto da altre norme, bene avrebbe fatto a parlarne anche il presente disegno, di fronte al preoccupante esodo della gente di mare.

Richiamandomi a quanto ho detto in principio, osservo che il provvedimento che

stiamo per approvare non è certo adeguato alle esigenze. Esiste ancora il problema relativo alla unificazione dei due settori della pesca; c'è carenza di preparazione professionale; c'è la necessità di attrezzarsi in rapporto alla concorrenza internazionale; manca, ripeto, una legge per il credito alle piccole imprese di pesca.

Nell'augurio che presto, nel quadro della programmazione nazionale, possano venire anche le soluzioni a questi importanti problemi, vogliamo esprimere la certezza che l'approvazione del presente progetto di legge costituirà il primo e vigoroso impulso per lo sviluppo dell'importantissima attività della pesca.

F A B R E T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, questo disegno di legge è stato elaborato sulla base delle considerazioni critiche, fatte a suo tempo, al progetto elaborato dal defunto senatore Dominedò. Il fatto che sia già stato approvato, con il consenso unanime dei vari gruppi, alla Camera dei deputati ci esime da un dibattito approfondito.

Condivido i rilievi espressi dal relatore sui limiti e le insufficienze di questo disegno di legge e richiamo l'attenzione del Governo sui due ordini del giorno approvati nell'altro ramo del Parlamento, quello che riguarda la necessità dell'abolizione dei diritti privati sulle zone di pesca e l'altro che auspica l'unificazione dei vari servizi della pesca; noi pensiamo che il Governo debba operare in conformità degli impegni assunti con quegli ordini del giorno.

Debbo riconoscere anche i numerosi aspetti positivi di questo provvedimento, come il potenziamento dell'addestramento professionale e dell'insegnamento di discipline riguardanti la pesca, nonché l'istituzione di Commissioni consultive, nazionali e locali, per la pesca marittima (ma riteniamo che si debba fare uno sforzo per avere una maggiore presenza delle rappresentanze degli operatori economici e dei lavoratori in queste Commissioni).

Debbo anche riconoscere che con questo disegno di legge si fa un notevole passo in

avanti per quanto riguarda la difesa delle risorse biologiche dei nostri mari, soprattutto con le sanzioni previste; che speriamo, però, siano applicate con discernimento, in modo da non perseguire solo i piccoli pescatori che, a volte, alla pesca di frodo debbono ricorrere per sopravvivere: direi piuttosto che costoro vanno tempestivamente aiutati e difesi, e molte volte la politica del Governo non è stata all'altezza dei loro bisogni.

Mi sembra giusto richiamare l'attenzione dei colleghi della nostra Commissione e del Governo su altri importantissimi problemi del settore della pesca, che devono essere risolti se vogliamo che questa cessi di essere pesca a carattere artigianale per diventare pesca moderna, a carattere industriale. Noi siamo preoccupati dalla lentezza con cui il Governo affronta questi problemi; anzi sarebbe più giusto dire che in gran parte non li affronta. Basti ricordare il problema del trattamento previdenziale e la questione contrattuale.

Si potrebbero considerare i pescatori come « i mezzadri del mare » e così come è stato fatto uno sforzo per disciplinare la retribuzione dei mezzadri, analogamente si potrebbe operare in questo settore proprio per ovviare alla diversità di trattamento e di retribuzione che c'è tra una località e l'altra e per non costringere i lavoratori ad abbandonare, per fame, questa attività. Bisognerebbe anche curare di più la preparazione tecnico-professionale perchè non abbiamo lavoratori qualificati; non si trovano quasi più, per esempio, dei nuovi comandanti per le barche da pesca. Abbiamo bisogno di sviluppare il campo della ricerca e dello studio per portare il nostro Paese ad un livello tecnico più elevato.

Un altro problema importante da affrontare è quello delle attrezzature, a bordo e a terra, per i collegamenti radio, in modo da evitare lutti e sciagure. La nostra flottiglia non ne è fornita affatto.

Bisognerebbe anche fare in modo che i pescatori possano difendere i loro prodotti dalle speculazioni del mercato; da qui la necessità di attrezzature di conservazione nei porti principali (mercati ittici, frigoriferi

feri con adeguata capienza, eccetera); ma di tutto questo non vediamo un cenno neanche nel Piano quinquennale!

Abbiamo poi inteso parlare di una società a partecipazione statale per la costruzione di battelli per la pesca oceanica e della possibilità di dare a noleggio a privati queste navi; a noi pare una cosa inconcepibile. Noi auspichiamo che questi battelli siano dati esclusivamente a cooperative di pescatori; se un sacrificio dallo Stato si deve fare, deve essere fatto esclusivamente in questo senso.

Sono stati programmati 50 miliardi di spesa per il settore della pesca; 30 per la flotta oceanica, 5 per il fondo di rotazione, 3 per le ricerche e 12 per il potenziamento delle attrezzature a terra. Vorremmo sapere con esattezza come e quando il Ministro elaborerà il piano particolareggiato per la erogazione di queste somme.

G E N C O . Anch'io avrei alcune domande da rivolgere all'onorevole Sottosegretario. Vorrei innanzitutto sapere come si applicherà la disciplina della pesca nel mare libero.

Inoltre, si parla di organi di studio e di ricerca; mi auguro, onorevole Riccio, che fra gli istituti sia compresa anche la stazione ittiologica di Napoli, che è quella che in materia ha il più alto grado di specializzazione.

Non vi è dubbio che il presente provvedimento stabilisca molte cose utili e quanto mai necessarie, ma mi meraviglia molto il fatto che il suo testo non faccia minimamente cenno ai finanziamenti occorrenti per gli studi e le ricerche riguardanti la pesca, nonchè per la sorveglianza sull'attuazione della disciplina prevista dal disegno di legge.

Il senatore Fabretti, nel suo intervento, ha detto che il Piano quinquennale prevede uno stanziamento di 50 miliardi per far fronte a queste necessità, ma desidererei che il Sottosegretario Riccio fornisse alla Commissione maggiori delucidazioni in proposito.

Per esempio: per insegnare nelle scuole professionali le discipline attinenti alla pe-

sca, occorre personale specializzato e questo personale da quale Ministero sarà pagato? Da quello della pubblica istruzione o da quello della marina mercantile?

Poichè il provvedimento in esame è pervenuto alla nostra Commissione dopo essere già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, io non ne intralcerò l'iter conclusivo, presentando degli emendamenti; ma è certo, onorevole Sottosegretario, che tutte queste norme, se non verranno appoggiate da opportuni provvedimenti a carattere finanziario, avranno un valore puramente teorico.

Continuando nell'esame del provvedimento, esso stabilisce che la vigilanza sulla pesca deve essere compiuta da un corpo speciale di vigili alle dipendenze delle Amministrazioni provinciali e regionali. Anche a questo proposito va fatto rilevare che occorrono adeguati mezzi affinché tale sorveglianza risulti veramente efficace. Le Amministrazioni provinciali e regionali sono in grado di dotare questo personale dei mezzi necessari, per esempio, ad eseguire ispezioni a bordo delle navi in alto mare?

A questo punto mi sembra opportuno ribadire che il settore della pesca è per l'Italia enormemente deficitario, ci sottopone ad esborsi di decine di miliardi che gravano sulla bilancia dei pagamenti. Si è parlato di 60 miliardi, ma ritengo che questa cifra si debba oramai considerare largamente superata.

Noi dobbiamo perciò convincerci che non vi è una spesa più produttiva di quella impiegata nel settore della pesca e, di conseguenza, dobbiamo cercare di incrementarla per migliorare tutta la nostra economia.

Ho letto un'intervista concessa questa settimana dal Ministro della marina mercantile al settimanale « L'Europeo »; si trattava di una « tavola rotonda » cui hanno partecipato, oltre il Ministro, il presidente della Camera di commercio di Genova, il presidente del Comitato autonomo del porto di Genova, il provveditore del porto di Venezia e il professor Polese, ordinario di tecnica dei trasporti all'Università di Napoli. L'intervista, ed il dibattito che ne è seguito, sono interessanti, ma la con-

clusione cui i partecipanti alla « tavola rotonda » sono pervenuti è stata che, con i fondi messi a disposizione della politica portuale dal Piano quinquennale nonché da alcune provvidenze approvate proprio nei giorni scorsi dal Parlamento, si arriverà a potenziare, al massimo, quattro porti italiani.

Naturalmente, gli intervistati hanno detto che, per parte loro, erano soddisfatti, ma è chiaro che essi, rappresentando per l'appunto gli interessi dei più grandi porti d'Italia, non hanno tenuto conto di tutti gli altri numerosi porti adriatici e tirrenici ai quali, finora, non è stato dato alcun aiuto.

Siamo infatti d'accordo che il porto di Genova debba essere opportunamente sostenuto se non vogliamo che resti depauperato del traffico che si indirizza verso Marsiglia, ma è altrettanto vero che non dobbiamo sottovalutare l'importanza di tutti quegli altri porti, per i quali — come ho detto — non si è fatto ancora nulla.

Le dichiarazioni dei partecipanti alla « tavola rotonda » de « L'Europeo » hanno infatti determinato un vivo malcontento tra quanti sono interessati alla vita ed all'attività di questi porti italiani di minore importanza; colgo pertanto l'occasione per invitare il rappresentante del Governo a rendersi interprete di questo stato d'animo presso il Ministro Spagnoli, affinché, per quanto è possibile, in questo settore non vengano a crearsi sperequazioni ed ingiustizie.

I N D E L L I . Si parla, nell'articolo 19, delle attività di competenza delle Amministrazioni locali: ma le provincie con quali fondi potranno far fronte a questi incarichi?

G I A N C A N E , *relatore.* Non ho nulla da aggiungere alla relazione già svolta.

Desidero soltanto ricordare ed associarmi all'ordine del giorno approvato dalla Commissione della Camera dei deputati per auspicare che si proceda all'unificazione dell'intero sistema di vigilanza, tutela e disciplina della pesca e che il Ministero della

marina mercantile, sia, in materia, l'unico Dicastero responsabile.

D E U N T E R R I C H T E R . Non sono d'accordo. Ritengo che non si debbano confondere la pesca marittima e la pesca nelle acque interne: sono due attività con caratteristiche ed esigenze del tutto diverse. Auspico vivamente che la richiesta di unificazione legislativa ed amministrativa della disciplina e dei servizi attinenti a questi due tipi di pesca non parta da questa Commissione!

F A B R E T T I . Ho un'ulteriore domanda da porre. Desidererei sapere a che punto sono le trattative per l'accordo di pesca con la Jugoslavia: si è sentito dire che questa nazione ha ampliato la fascia di mare, in prossimità delle sue coste, nella quale la pesca è vietata.

R I C C I O , *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Desidero innanzitutto ringraziare il relatore, senatore Giancane, per la lucida relazione svolta, nonché gli altri senatori intervenuti nel dibattito che è stato, mi sembra, opportunamente rapido ma non superficiale.

La materia della pesca è oggi, regolata dal testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni. Se si pensa che nel testo unico sono riportate norme contenute nella legge 4 marzo 1877, n. 3706, e nella legge 24 marzo 1921, n. 312, e che i relativi regolamenti (rispettivamente: regio decreto 13 novembre 1882, n. 1090 e regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647) sono tuttora in vigore, non occorrerà spendere molte parole per sottolineare la necessità e l'urgenza di addivenire ad una nuova legge sulla disciplina della pesca marittima.

Il complesso delle norme oggi vigenti — emanate in un arco di tempo che quasi raggiunge il secolo, via via che si presentava le necessità di colmare, per il verificarsi di nuovi bisogni, le lacune del nostro ordinamento, spesso senza seguire un criterio sistematico — è oggi quasi distaccato dalla

realtà perchè superato ed incapace perciò di disciplinare adeguatamente il fenomeno peschereccio.

Non bisogna dimenticare l'evoluzione che ha subito e sta subendo la pesca che, con il progredire dei tempi, si sta sempre più elevando dal piano artigianale e familiare di importanza quasi locale, a quello industriale che — per i capitali investiti, per gli uomini che impegna e per il contributo che dà alla nostra economia — acquista sempre maggiore importanza in campo nazionale.

A ciò bisogna aggiungere il continuo progredire della tecnica peschereccia in ogni campo (mezzi nautici, sistemi e attrezzature di pesca, apparecchiature di bordo per la ricerca di banchi di pesca, per rendere più sicura la navigazione, per la conservazione e spesso per la lavorazione del prodotto pescato) ed i conseguenti complessi problemi di materia non solo tecnica ma anche economica e sociale che tale progredire comporta.

Questo evolversi della pesca non può non avere avuto effetti anche in campo internazionale per il crearsi e l'intrecciarsi di nuovi rapporti con gli altri Stati, come noi interessati alla conservazione delle risorse biologiche del mare. Da qui la necessità di dare allo Stato la possibilità di predisporre le opportune norme dirette alla tutela del patrimonio ittico, conferendogli contemporaneamente il potere di intervenire nei confronti dei nostri pescatori per imporre il rispetto di tali norme.

Bastano queste poche considerazioni per porre in evidenza la necessità di rinnovare la nostra legislazione sulla pesca, necessità che postula anche l'urgenza del nuovo strumento legislativo per poter disporre tempestivamente degli opportuni mezzi per assicurare un efficiente ed ordinato sviluppo dell'attività peschereccia.

Il problema del rinnovamento della nostra legislazione sulla pesca è stato decisamente affrontato e risolto con il disegno di legge in esame, che ha già ottenuto l'approvazione da parte della Camera dei deputati ed attende ora il responso del Senato

— che ci si augura favorevole e sollecito — per poter diventare legge dello Stato.

Indubbiamente, i problemi che si sono dovuti superare per dare una nuova disciplina a questo fenomeno in continuo e rapido divenire sono innumerevoli e, forse, non si è riusciti ad inquadrare sistematicamente tutti i molteplici aspetti del fenomeno stesso, sicchè sarà possibile che vi sia ancora qualche lacuna.

Quel che conta è che il fenomeno nei suoi aspetti giuridici, economici, sociali e tecnici sia stato adeguatamente inquadrato, giungendo ad una sistemazione della complessa materia.

Se vi saranno ancora delle lacune — e questo ce lo dirà la realtà, cioè la pratica applicazione delle norme oggi in esame — o saranno colmate con il regolamento o si ricorrerà per integrare la disciplina del fenomeno a nuove leggi, che non potranno non essere inquadrate nel sistema creato dal presente disegno.

Dopo quanto si è detto sembra superfluo addentrarsi in un analitico esame delle singole disposizioni del disegno di legge.

Piace, peraltro evidenziare i principali strumenti giuridici predisposti dal disegno di legge in esame per dare una soluzione ai più salienti problemi dell'attività di pesca intesa non solo come fenomeno tecnico ma anche economico.

Si ricorda, così; l'articolo 9 che istituisce il registro dei pescatori marittimi. La importanza di questo articolo non va sottovalutata. Esso non ha solo fini puramente statistici, cioè quello di poter conoscere il numero di coloro che si dedicano alla pesca come attività professionale (il che — del resto — ha una notevole rilevanza), ma ha soprattutto lo scopo di creare uno *status* dei pescatori. È questo il « germe » che consentirà, in un secondo tempo, di enucleare questa importante attività professionale dal più vasto quadro dei « marittimi », in cui oggi rientra ma dalla quale dovrà necessariamente distaccarsi per la sempre più profonda specializzazione che la pesca comporta, per cui la « navigazione » diventerà secondaria rispetto alla preponderante attività tecnica.

Di conseguenza l'appartenenza alla gente di mare costituirà solo uno dei requisiti per ottenere l'iscrizione nei registri.

Sempre rimanendo in questo particolare settore giova ricordare l'articolo 13 che consente l'iscrizione nelle matricole delle gente di mare, in deroga alle vigenti disposizioni, di personale « specializzato ». Come si vede si tratta di una pratica applicazione del principio più sopra accennato, della tendenza cioè, alla separazione tra attività di pesca e attività marittima; e la specializzazione che impone le proprie esigenze.

Altro articolo che merita veramente di essere richiamato, e la cui portata non si può forse oggi convenientemente comprendere, è l'articolo 11 che istituisce il registro delle imprese di pesca.

È questo un concetto nuovo che tiene conto della concreta realtà e che non poteva non essere accolto e disciplinato in una moderna legge sulla pesca.

Spetterà al regolamento fissare le condizioni, le modalità e i requisiti per l'iscrizione. Quello che qui premeva sottolineare è l'introduzione della nozione di impresa di pesca, che verrà così a delinearci come istituto a sè stante e cioè differenziato dalle imprese previste dall'articolo 2082 Codice civile (pur se l'impresa di pesca va inquadrata nel sistema del diritto comune non potendo essere ovviamente in antitesi ad esso), dall'impresa di navigazione o da altre affini, appunto per la peculiarità del fenomeno della pesca.

Basterebbe l'introduzione di questi due concetti (*status* del pescatore e impresa di pesca) per spiegare l'importanza della nuova normativa sulla pesca che viene proposta.

Ma è chiaro che la legge non si esaurisce in essi: vi sono inclusi altri principi che val la pena di accennare: la ricerca scientifica (articoli 2 e 5); l'addestramento professionale (articolo 3); le Commissioni consultive centrale e locali (articoli da 5 a 8) che costituiranno delle vere e proprie assise permanenti per la pesca marittima; il permesso di pesca (articolo 12); la tutela delle risorse biologiche (articoli 14 e 15); la pesca sportiva (articolo 17) che finalmente potrà avere

in sede regolamentare una sua disciplina; la vigilanza (articoli da 19 a 23) ed infine la sistematica classificazione dei reati delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni (articoli da 24 a 31).

È un disegno di legge, che traendo lo spunto dalla realtà, sistema organicamente la materia attinente alla disciplina della pesca. Non si potrà essere tacciati di presunzione se si afferma che su queste norme si svilupperà il « diritto della pesca » come disciplina autonoma.

Al riguardo mi sembra superfluo, dopo quanto dianzi fatto presente, attirare l'attenzione sulla necessità di poter disporre al più presto delle norme in parola, poichè ogni ritardo nella loro applicazione non potrebbe che riflettersi negativamente sulla nostra pesca e raccomandare, quindi, che il disegno di legge ora al vostro esame sia approvato nella sua attuale formulazione.

Detto questo, desidero sottolineare, rispondendo ai senatori che hanno rilevato le insufficienze del disegno di legge, che questo progetto ha, dichiaratamente, una portata limitata, vuole cioè soltanto regolare la pesca marittima. In altre sede sarà elaborato un progetto per la pesca nelle acque interne.

Una specifica previsione di spesa in bilancio, poi, non poteva essere fatta perchè non vi era lo strumento giuridico al quale fare riferimento. Così pure, per quanto riguarda l'istruzione professionale, il disegno di legge in esame contiene soltanto delle norme programmatiche: di più in questa sede, non si poteva fare. Il Ministero della pubblica istruzione provvederà alla pratica attuazione di questo insegnamento.

A proposito dell'osservazione del senatore Genco sulla pratica applicabilità della disciplina recata dal disegno di legge in mare aperto, desidero ricordare che, per ogni disciplina legislativa, si deve determinare l'ambito territoriale e personale di applicazione: pertanto, nell'articolo 1, si è voluto stabilire che il cittadino italiano, anche se si trova in mare libero, è soggetto alle norme in questione. Pertanto, quando il senatore Genco ha sottolineato che, agli ef-

fetti pratici, tale disposizione non gli sembra efficace, non ha tenuto presente lo spirito dal quale essa è stata ispirata.

Al senatore Fabretti desidero rispondere che i problemi che egli ha sollevato sono senza dubbio di grande importanza e, anzi, lo ringrazio per averli richiamati, in particolare per aver prospettato la necessità dell'abolizione dei diritti esclusivi di pesca.

Aggiungo che, alla Camera dei deputati, è stato già presentato un disegno di legge d'iniziativa parlamentare a questo proposito, e ritengo che esso possa essere approvato anche se, per la verità, il Ministero del tesoro non si è ancora pronunciato sulla questione delle indennità.

Per quanto riguarda poi il problema dell'unificazione legislativa ed amministrativa dei servizi attinenti rispettivamente alla pesca marittima ed a quella nelle acque interne, consentitemi, per ragioni di opportunità, di non pronunciarmi. Pur ritenendo infatti che, dal punto di vista tecnico, tale unificazione sia necessaria, penso che, per una questione di delicatezza, io non debba dir nulla in proposito.

In rapporto all'istruzione tecnico-professionale, credo di aver già risposto al senatore Fabretti quando ho indicato la natura programmatica delle norme; circa la ricerca scientifica devo dire che è necessario potenziarla al massimo e, per raggiungere tale scopo, oltre che al Piano quinquennale, dove vi è, in proposito, un richiamo particolare, ritengo che ci si debba richiamare ad altre fonti.

Sappiamo infatti che il Comitato per la ricerca scientifica si pone il fondamentale problema delle ricerche biologiche nel campo della pesca, ricerca che è assolutamente indispensabile in quanto non siamo attualmente in grado di contrapporre alcun dato ai dati che ci vengono da altri Paesi; noi non sappiamo infatti dire se il mare Mediterraneo è ancora ricco di pesce o non lo è più. Di conseguenza, la ricerca scientifica è veramente indispensabile per programmare la nostra pesca nel Mediterraneo oppure nell'Atlantico.

Per quanto riguarda il problema previdenziale e pensionistico, mi rendo perfetta-

mente conto di quanto sia tutt'ora carente il sistema della previdenza marinara e di quanto siano, di conseguenza, giustificate le lamentele dei pescatori.

Credo che sia un problema essenziale che va studiato perchè se v'è un settore che ha diritto di ottenere la solidarietà di tutta la Comunità nazionale questo è proprio quello dei pescatori, e ciò va guardato anche in vista del programma generale di riordino previdenziale.

Un altro problema importante è quello della commercializzazione del pesce, e quindi della necessità di strutture adatte alla conservazione del pesce stesso, non solo per difendere il pescatore dalle speculazioni di mercato, ma anche per ragioni d'igiene.

Mi è stato pure chiesto come intende il Ministero articolare un piano per la pesca; debbo dire che questo problema non è ancora stato affrontato. Tuttavia è stato presentato in Parlamento il Piano di sviluppo quinquennale e credo che anche questo problema vada affrontato in quella sede. Ad ogni modo, io mi renderò portavoce delle vostre dichiarazioni presso il Ministro.

Quanto alla Jugoslavia, c'è stata una richiesta per allargare la fascia vietata, ma noi l'abbiamo respinta; è un problema che si sta discutendo in sede internazionale. È certo che spesso ci troviamo di fronte ad atti di una certa gravità. Non so dare un giudizio, in particolare, su quelli della Jugoslavia, ma per quelli della Tunisia posso affermare che si è trattato qualche volta di atti eccessivi.

Per questo, io credo che dovremmo preoccuparci di avere uno strumento di controllo in sede di indagine, per poter essere tranquilli almeno in rapporto ai dati che verranno offerti alla Magistratura giudicante. In questo senso ci si sta adoperando per arrivare ad un sistema che consenta una nostra partecipazione in sede di indagine.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(Oggetto e sfera di applicazione della legge)

Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della marina mercantile e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare libero.

È considerata pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito.

(È approvato).

Art. 2.

(Organi di studio e ricerca)

Per le ricerche scientifiche, tecnologiche e pratiche applicate alla pesca e per tutti gli studi, le ricerche e le indagini occorrenti per lo sviluppo dell'industria della pesca, della produzione ittica, e per l'adeguamento della sua disciplina giuridica, il Ministero della marina mercantile può avvalersi del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli osservatori di pesca marittima, degli Istituti talassografici e di ogni altro organismo o istituto operante a tal fine.

L'azione di cui al precedente comma è integrata, per le indagini pratiche, da quella della squadriglia sperimentale di pesca, istituita con regio decreto 10 giugno 1920, n. 913.

(È approvato).

Art. 3.

(Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca)

Il Ministero della marina mercantile è chiamato a dare il suo parere sulla compilazione e sull'attuazione dei programmi di materie attinenti a discipline applicate alla pesca, svolti in scuole od in corsi comunque istituiti.

Il Ministero della pubblica istruzione, di intesa con il Ministero della marina mercan-

tile, curerà che nei programmi di insegnamento delle scuole dell'ordine medio siano iscritte nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Curerà altresì che nei programmi di insegnamento degli Istituti nautici, o scuole equiparate, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonchè nozioni di economia e diritto della pesca.

Il Ministero della marina mercantile promuove l'istituzione presso le università e gli istituti di istruzione superiore di insegnamenti di discipline applicate alla pesca.

(È approvato).

Art. 4.

(Studi e indagini sulla pesca)

Il Ministero della marina mercantile può promuovere ed attuare studi ed indagini sulla pesca nonchè curare la compilazione delle carte e dei portolani di pesca.

(È approvato).

Art. 5.

(Commissione consultiva centrale)

Presso il Ministero della marina mercantile è istituita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

La Commissione è chiamata a dare parere nei casi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, nonchè su qualsiasi materia sulla quale il Ministro della marina mercantile ritenga opportuno interpellarla.

In ogni caso il parere della Commissione deve essere richiesto per i provvedimenti sulla disciplina della pesca.

(È approvato).

Art. 6.

(Composizione della Commissione consultiva centrale)

La Commissione consultiva centrale è così composta:

a) il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che la presiede;

b) il Direttore generale della pesca marittima;

c) tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

l) due rappresentanti del Ministero della sanità, rispettivamente per le discipline medica e veterinaria;

m) il Direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca;

n) un rappresentante del Consiglio superiore della marina mercantile;

o) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;

p) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca, designati, due, dal Consiglio nazionale delle ricerche e, due, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

q) tre rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle Associazioni cooperative a base nazionale;

r) un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

s) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;

t) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate da ciascuna delle Associazioni sindacali a base nazionale;

u) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca, scelti tra terne designate da ciascuna delle Associazioni sindacali a base nazionale;

v) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati una sola volta.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonchè i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.

(È approvato).

Art. 7.

(Commissioni consultive locali)

Presso ogni capitaneria di porto è istituita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima.

La Commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni interessanti la pesca nell'ambito del compartimento marittimo.

(È approvato).

Art. 8.

(Composizione delle Commissioni consultive locali)

La Commissione consultiva locale è così composta:

a) il capo del compartimento marittimo;

b) l'addetto alla pesca della capitaneria di porto;

c) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di pesca marittima;

d) un rappresentante di ogni amministrazione provinciale competente per territorio;

e) un rappresentante degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

g) due docenti universitari o cultori o insegnanti degli istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designati dal provveditore agli studi della sede del compartimento marittimo;

h) un rappresentante delle Camere di commercio, industria ed agricoltura competenti per territorio;

i) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate ciascuna dalle associazioni sindacali a base provinciale;

l) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali;

m) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva;

n) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;

o) un rappresentante degli uffici dei medici provinciali competenti per territorio;

p) un rappresentante degli uffici dei veterinari provinciali competenti per territorio;

q) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici, scelti, tra terne designate da ciascuna associazione sindacale a base provinciale.

La Commissione è presieduta dal capo del compartimento; il segretario è scelto tra il personale della capitaneria di porto.

I membri della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Possono essere chiamate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonchè i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.

(È approvato).

Art. 9.

(Registro dei pescatori marittimi)

Presso le Capitanerie di porto è istituito il registro dei pescatori marittimi, nel quale debbono iscriversi coloro che intendano esercitare la pesca marittima.

Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità dell'iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta.

(È approvato).

Art. 10.

(Iscrizione dei pescatori)

L'esercizio della pesca marittima a scopo professionale è subordinato all'iscrizione degli interessati nel registro dei pescatori marittimi.

L'iscrizione in tale registro e il rilascio dei certificati d'iscrizione sono gratuiti.

L'iscrizione non è richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica, ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerche riconosciuti dal Ministero della marina mercantile, o siano espressamente autorizzati dal Ministero stesso.

(È approvato).

Art. 11.

(Registro delle imprese di pesca)

Presso ogni Capitaneria di porto è istituito un registro delle imprese di pesca.

Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro coloro che intendano esercitare un'impresa di pesca.

Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità di iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta.

(È approvato).

Art. 12.

(Permesso di pesca)

Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'articolo 149 del Codice della navigazione, per esercitare la pesca, devono essere muniti di apposito permesso.

Il permesso di pesca è rilasciato dall'autorità marittima indicata dal regolamento, alle condizioni e con le modalità ivi previste, all'imprenditore di pesca che abbia reso la dichiarazione indicata dal precedente articolo 11.

Il permesso ha un periodo di validità di quattro anni ed è rinnovato con le modalità stabilite dal regolamento.

(È approvato).

Art. 13.

(Personale marittimo)

In deroga alle vigenti disposizioni di legge è consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare del personale addetto ai servizi tecnici o complementari di bordo occorrenti per l'attività di pesca, di conservazione o di trasformazione del pescato. Il regolamento determina le qualifiche ed i titoli professionali del personale suddetto, i limiti di età e gli altri requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nelle matricole.

(È approvato).

Art. 14.

(Limiti e modalità dell'esercizio della pesca)

Il regolamento determina i limiti e le modalità idonee a garantire la tutela ed il miglior rendimento costante delle risorse biologiche del mare ed a tal fine stabilisce:

a) le norme particolari per la pesca, il trasporto e il commercio del novellame;

b) le zone, i tempi, gli strumenti, gli attrezzi, gli apparecchi, i tipi di navi o galleggianti vietati nell'esercizio della pesca, anche in funzione della piscicoltura;

c) i limiti e le modalità dell'impiego di corrente elettrica o di altri sistemi speciali di pesca;

d) i limiti e le modalità per la concessione delle autorizzazioni alla immissione di rifiuti nelle acque marittime;

e) i limiti e le modalità per la collocazione di reti o apparecchi fissi o mobili da pesca.

(È approvato).

Art. 15.

(Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca)

Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di:

a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti nonche detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonchè detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;

d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplosive, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonchè raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;

e) immettere, direttamente o indirettamente, o diffondere nelle acque sostanze inquinanti: sono considerate inquinanti le sostanze estranee o facenti parte della normale composizione delle acque naturali, che costituiscano un diretto nocimento per la fauna ittica o che determinino alterazioni chimiche o fisiche dell'ambiente, tali da influenzare sfavorevolmente la vita degli organismi acquatici;

f) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto gli organismi ac-

quatici oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi e strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonchè sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto.

Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate.

(È approvato).

Art. 16.

(Scoperta di banco di corallo)

Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque di cui all'articolo 1, primo comma, ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni di pesca successive a quella della scoperta, purchè faccia denuncia della scoperta stessa nei modi indicati dal regolamento.

(È approvato).

Art. 17.

(Disciplina della pesca sportiva)

Il regolamento stabilisce le norme da osservarsi nell'esercizio della pesca sportiva e determina i casi nei quali è consentito l'uso di attrezzi non individuali.

(È approvato).

Art. 18.

(Pesca subacquea)

La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.

Il regolamento stabilisce le cautele e le modalità da osservarsi nella detenzione ed uso del fucile subacqueo o attrezzi similari.

(È approvato).

Art. 19.

(Organi preposti alla disciplina della pesca ed alla vigilanza)

La disciplina della pesca e la vigilanza su di essa sono esercitate dal Ministero della marina mercantile, dalle autorità marittime locali e dagli enti locali, regionali e provinciali.

(È approvato).

Art. 20.

(Organi di polizia)

Il Ministero della marina mercantile coordina l'attività degli organi di polizia e di vigilanza sulla pesca ivi comprese le guardie particolari.

(È approvato).

Art. 21.

(Persone incaricate della vigilanza)

Salvo il disposto dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui all'articolo seguente.

Alle persone di cui al precedente comma è riconosciuta, qualora già ad esse non compete, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 221, ultimo comma, del codice di procedura penale.

(È approvato).

Art. 22.

(Nomina di agenti giurati per la vigilanza)

Le Amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nomina-

re, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del compartimento marittimo.

(È approvato).

Art. 23.

(Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito)

Gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono in ogni momento visitare le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.

(È approvato).

Art. 24.

(Pene per le contravvenzioni)

Chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente articolo 15, lettere *a*), *b*), *c*) è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 300.000.

È punito con l'ammenda fino a lire 50 mila chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

È punito con l'ammenda fino a lire 100 mila chiunque cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa pena soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso. Con la stessa pena è punito altresì chi viola le norme stabilite dal regolamento per l'esercizio della pesca subacquea.

È punito con l'arresto e con l'ammenda fino a lire 100 mila, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non consente o impedisce l'ispezione, da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23.

(È approvato).

Art. 25.

(Pene per i delitti)

Chiunque violi le disposizioni del precedente articolo 15, lettere *d*), *e*), *f*) è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire un milione, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

(È approvato).

Art. 26.

(Pene accessorie)

La condanna per i delitti e le contravvenzioni previsti e puniti dalla presente legge, comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera *f*) dell'articolo 15;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite negli articoli 15 e seguenti della presente legge;

c) la sospensione della validità del permesso di pesca per un periodo non superiore a mesi due, aumentabile fino ad un anno in caso di recidiva.

La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante, e dei relativi arredi ed attrezzi, con il quale è stato commesso il reato; qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato, la sospensione si applica in egual misura ad entrambi;

d) l'interdizione di esercitare la pesca marittima in qualunque forma, anche alle dipendenze altrui, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di due mesi, ovvero fino ad un anno in caso di recidiva. L'interdizione all'esercizio della pesca è annotata nel registro dei pescatori marittimi di cui al precedente articolo 9;

e) l'obbligo di rimettere in pristino entro un termine prestabilito le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.

(È approvato).

Art. 27.

(Contravvenzioni all'articolo 17)

Chiunque contravvenga alle norme di cui all'articolo 17 è punito con l'ammenda fino a lire un milione.

(È approvato).

Art. 28.

(Sfruttamento abusivo di banco di corallo)

Chiunque sfrutta un banco di corallo soggetto al diritto esclusivo di sfruttamento previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a lire un milione.

(È approvato).

Art. 29.

(Risarcimento del danno)

Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, in persona del Ministro della marina mercantile, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

(È approvato).

Art. 30.

(Responsabilità civile)

L'armatore e l'imprenditore di pesca sono solidamente e civilmente responsabili per le multe e le ammende inflitte ai loro ausiliari e dipendenti per reati commessi nell'esercizio della pesca marittima.

(È approvato).

Art. 31.

(Sanzioni disciplinari)

Le infrazioni alla presente legge commesse da appartenenti a personale marittimo

sono punite, anche con pene disciplinari, ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del Codice della navigazione.

(È approvato).

Art. 32.

(Potere del Ministro della marina mercantile)

Il Ministro della marina mercantile può, con suo decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa.

(È approvato).

Art. 33.

(Disposizioni transitorie)

I regolamenti di cui alla presente legge dovranno essere emanati entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

Le disposizioni della presente legge, che richiedono per la loro applicazione l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non saranno emanate.

(È approvato).

Pongo ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).**La seduta termina alle ore 13,10.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari